

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 37 (1965)
Heft: 1

Artikel: Terminologia...
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245821>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.09.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



TERMINOLOGIA . . .

Riteniamo di far cosa utile al lettore, riportando un articolo di «K.» apparso sullo «Schweizer Soldat».

Comandanti militari di località

Sia nel servizio di pace, sia nello stato di neutralità armata e sia infine in guerra, appare sempre necessario che località svizzere (città, villaggi, piazze d'armi, ecc.) siano disponibili per l'attività militare sia dal profilo amministrativo, sia da quello tattico nella difesa del paese.

Occorre, in questi casi, che siano designati partitamente i comandanti militari di queste località.

Data la rassomiglianza dei termini usati per caratterizzare queste varie attività, che di fatto designano competenze sostanzialmente diverse, è facile una confusione.

1. Il comandante di località

Ovunque la truppa venga acuartierata, l'ufficiale di grado o rango superiore diviene comandante della località: è ovvio che comandanti d'unità d'esercito possano delegare queste loro competenze ad un ufficiale di truppa loro subordinato o ad un ufficiale del loro stato maggiore.

Il comandante della località provvede ad assegnare gli accantonamenti ed i posti di lavoro, emana gli ordini generali sul comportamento e quelli per la guardia. In caso di servizio in campagna provvede pure ad emettere le norme per la sicurezza del luogo, al caso anche per la contraerea.

2. Il comandante della piazza d'armi

Sulle piazze d'armi permanenti dell'esercito, vi sono dei comandanti fissi, responsabili dell'amministrazione di tali piazze e dei loro annessi, cui spettano le competenze del comandante di località. Di regola tale funzione viene esercitata da un ufficiale istruttore o da un funzionario dell'amministrazione militare.

3. Il comandante di piazza

A tale funzione vengono designati i comandanti delle piazze di mobilitazione. Esiste l'unione personale con i comandanti della regione territoriale, così ch'essi rivestono una doppia funzione: avantutto sono organi esecutivi della mobilitazione, disponendo a tal fine dei necessari stati maggiori di mobilitazione. In secondo luogo sono organi del servizio territoriale. Ultimata la mobilitazione delle truppe, assolti cioè i compiti tecnici della mobilitazione, i titolari della funzione si dedicano interamente, con i loro stati maggiori, all'organizzazione territoriale, quali comandanti di regione.

4. Il comandante di città

Trattasi dei comandanti delle guardie locali nelle principali città del nostro paese. In base al D. F. del 7 giugno 1949 sulle guardie locali, il DMF ha emanato nel settembre 1950 un'ordinanza sui comandi di città, per la quale più unità di guardie locali delle principali città svizzere, vengono sottoposte ad uno speciale stato maggiore, designato per la prima volta «comando di città» e dipendente dal comandante di città.

Il numero di tali comandi è limitato: questo titolo spetta solo ai comandanti delle guardie locali di Berna, Zurigo, Basilea e Losanna.